




IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI


3480

Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017, recante "Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive"

Consigliere

Roberto Milanese

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo";

VISTO, in particolare, il Capo III della legge n. 220 del 2016, che disciplina le misure di finanziamento e le agevolazioni fiscali a supporto del settore cinematografico e audiovisivo;

VISTO l'articolo 14, comma 2, della legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo, sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla medesima legge;

VISTO altresì l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016, che prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali sono stabiliti i parametri e i requisiti per definire, con riguardo alle opere audiovisive, la prioritaria destinazione al pubblico per la visione nelle sale cinematografica;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017, recante "Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive";

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 8 maggio 2018, con cui sono state apportate modifiche al citato decreto ministeriale 14 luglio 2017;

RILEVATA l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al medesimo decreto ministeriale, al fine di rendere la disciplina più coerente con le attuali dinamiche di mercato nel settore audiovisivo;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo, espresso in data 29 ottobre 2018;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017)

1. L'articolo 2 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017, e successive modificazioni, recante "Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”, è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

Destinazione al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche delle opere audiovisive

1. *L'opera audiovisiva è ammessa ai benefici che la legge n. 220 del 2016 riconosce alle opere cinematografiche se, congiuntamente:*
 - a) *è ideata, progettata, realizzata e diffusa, dal punto di vista artistico, tecnico, produttivo, finanziario e promozionale, per la prioritaria visione in sala cinematografica;*
 - b) *la sua diffusione al pubblico rispetta entrambi i seguenti requisiti:*
 - 1) *è programmata in sala cinematografica per almeno sessanta proiezioni nell'arco di tre mesi decorrenti dalla data di prima proiezione, intesa come attività di proiezione al pubblico dell'opera per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda, a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento. In caso di documentario e cortometraggio, il numero minimo di proiezioni di cui al periodo precedente è ridotto a quindici;*
 - 2) *la fruizione in sala cinematografica costituisce la prima modalità di diffusione al pubblico dell'opera e, per un periodo di centocinque giorni decorrenti dalla data di prima proiezione al pubblico, l'opera non è diffusa al pubblico attraverso fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, ovvero attraverso editori home entertainment. A condizione che nel periodo di programmazione cinematografica, non sia effettuata alcuna attività di lancio e promozione in merito alla successiva disponibilità dell'opera attraverso fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, ovvero attraverso editori home entertainment, il termine di centocinque giorni è ridotto a:*
 - i. *dieci giorni, se l'opera è programmata in sala cinematografica per un numero di giorni, diversi dal venerdì, sabato, domenica e giorni festivi, pari o inferiore a tre;*
 - ii. *sessanta giorni, se l'opera è programmata in sala cinematografica in meno di ottanta schermi e dopo i primi ventuno giorni di programmazione cinematografica ha ottenuto un numero di spettatori inferiore a cinquantamila;*
2. *La DG Cinema può richiedere in ogni momento la documentazione, ivi inclusi i contratti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera, ritenuta necessaria al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al presente comma.*
3. *L'opera cinematografica si distingue, sulla base della durata, in film di lungometraggio, che ha una durata superiore a 52 minuti, e film di cortometraggio, con durata pari o inferiore a 52 minuti.”*



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Articolo 3

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle opere per le quali sia richiesta la nazionalità italiana successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Alle opere per le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia già stata richiesta la nazionalità italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 se richiesto dal produttore.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 29 NOV. 2018,

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI